

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 28 maggio 2009, n. 12645

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3 0/01/2006 la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria respingeva il gravame interposto dall'Agenzia delle entrate di Orvieto nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Orvieto di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla contribuente sig.ra P.M. in relazione al diniego di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta dal 1998 al 2001 in qualità di avvocato. Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello l'Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la P..

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Motivi della decisione

Con il 1[^] motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, artt. 2222 e 2229 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che i giudici di merito abbiano operato "una confusione tra i concetti di organizzazione (laddove hanno inteso verificare l'esistenza di una struttura organizzativa di carattere autonomo) e di autonoma organizzazione (nel senso previsto dal dettato normativo), ritenendo che i medesimi coincidano".

Lamenta essere altresì "notorio" che "le attività libero professionali (tanto quelle protette quanto quelle atipiche) si caratterizzano tutte per il ruolo essenziale che la presenza e l'operatività personali del professionista rivestono in esse (artt. 2222 e 2229 c.c.).

Sicché considerare irrilevanti ai fini del presupposto di imposta le forme organizzative in cui tali attività si manifestano significa, in chiara violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c), escludere in pratica dall'assoggettamento al tributo tutte le attività libero professionali.

In tali attività, l'organizzazione di personale (numeroso o scarso che questo sia) è sempre "meramente strumentale" al migliore esercizio di esse, e non può mai, per definizione, essere "autonoma" dalla figura del professionista".

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di IRAP l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (v. Cass. 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nel caso il giudice dell'appello di tale principio ha fatto invero corretta e puntuale applicazione, laddove, nel fare richiamo alla pronunzia Corte Cost. n. 156 del 2001, all'esito dell'accertamento di fatto spettantegli ha osservato che nel caso "Per ciò che risulta dagli atti P.M. - avvocato - esercita la propria attività senza avvalersi di terzi collaboratori, e attinge dalle risorse professionali per le spese dell'eventuale



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

affitto per lo studio in cui esercita e per il possesso dei beni strumentali necessari all'espletamento della professione.

Concludendo, ci si trova in presenza di una attività professionale svolta in assenza di organizzazione e senza l'apporto di capitali e/o lavoro altrui".

All'infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte: Rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.